

PROVINCIA DI BIELLA

Tutela e Valorizzaz. Ambiente, Agricoltura - DT Impegno n.

Dirigente / Resp. P.O.: SARACCO GIORGIO

DETERMINAZIONE N. 1024 IN DATA 04 LUG. 2014

Oggetto: **Complesso I.P.P.C. CORDAR S.p.a. BIELLA SERVIZI per l'unità locale denominata impianto di depurazione di Biella, via Case Sparse n. 1, 3 in comune di BIELLA. Aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'adeguamento dei parametri di Azoto e Fosforo**

Impresa: CORDAR Spa BIELLA SERVIZI
Stabilimento di Biella.

Sede Legale: Piazza Martiri della Libertà, 13 – 13900 BIELLA.

Sede Operativa: Via Case Sparse, 1 / 3 – 13900 BIELLA.

Codice Impresa: **9905**

Codice SIRA: **1644**

Il sottoscritto Giorgio Saracco in qualità di Dirigente del Settore Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, Agricoltura

Premesso che con provvedimento conclusivo n. 10 del 15 febbraio 2013 dello SUAP del comune di Biella, a seguito di Determinazione Dirigenziale n. 112 del 28 gennaio 2013 della Provincia di Biella, è stata rinnovata l'Autorizzazione Integrata Ambientale del complesso I.P.P.C. in capo a CORDAR Spa BIELLA SERVIZI con sede legale in Biella Piazza Martiri della Libertà e riferita all'unità locale di Via Case Sparse, 1 / 3 – 13900 BIELLA per lo svolgimento delle attività IPPC:

- 5.3. Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato II A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno;

Dato atto che ATO2 Piemonte ha indetto una Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14 della Legge 241/90 per il giorno 16 dicembre 2013 ai fini della valutazione del progetto definitivo denominato "Impianti di depurazione di Biella Nord e Sud (Provincia di Biella) – Adeguamento degli impianti di depurazione ai parametri di Azoto e Fosforo stabiliti dalla DGR 19 gennaio 2009 n. 7-10588 ed ai valori di portati ai trattamenti stabiliti dal Regolamento regionale 17/R"

Considerato che il Comitato Tecnico per i problemi ambientali della Provincia di Biella ha esaminato preliminarmente il progetto nella seduta del 12 dicembre 2013 rilevando la necessità di richiedere integrazioni in sede di Conferenza dei Servizi.

Visto il verbale della prima Conferenza di Servizi del 16 dicembre 2013 in cui sono evidenziate le criticità e definite le integrazioni necessarie al perfezionamento del progetto presentato da CORDAR Spa BIELLA SERVIZI.

Considerato che le integrazioni presentate dall'Azienda sono state trasmesse da ATO2 Piemonte con nota prot. n. 1438 del 24 dicembre 2013 e sono pervenute alla Provincia di Biella in data 02 gennaio 2014 a cui è stato attribuito il prot. n. 717 del 08/01/2014.

Vista la nota di ATO 2 Piemonte recante protocollo della Provincia di Biella n. 1533 del 15 gennaio 2014 con cui viene data comunicazione che la Conferenza dei Servizi programmata per la data del 16 gennaio 2014 per la raccolta di tutti i pareri e autorizzazioni propedeutiche per l'approvazione del progetto di cui all'oggetto viene rinviata alla data del 13 febbraio 2014.

Visto il verbale del Comitato Tecnico per i problemi ambientali della Provincia di Biella che ha esaminato le integrazioni ed espresso parere favorevole con prescrizioni al rilascio dell'autorizzazione provvisoria allo scarico in acque superficiali delle acque reflue urbane trattate nell'impianto di depurazione, in base alle disposizioni del Reg. Reg. n. /17/R/2008 per il periodo di realizzazione, avviamento e messa a regime degli interventi in progetto.

Dato atto che alla luce delle integrazioni pervenute, il progetto è stato riesaminato nella seconda seduta della conferenza di servizi indetta il 13 febbraio 2014 dove sono stati acquisiti i pareri degli enti convenuti.

Visto il verbale della seconda Conferenza dei Servizi in cui sono stati raccolti tutti i pareri espressi dagli Enti coinvolti nel procedimento tra i quali la Provincia di Biella che ha espresso parere favorevole dando l'autorizzazione provvisoria allo scarico di acque reflue urbane derivanti dall'impianto di depurazione in esame per il periodo di realizzazione, avviamento e messa a regime degli interventi in progetto e inerenti l'adeguamento degli impianti ai parametri Azoto e Fosforo.

Dato atto che all'interno del parere reso dalla Provincia di Biella ad ATO 2 Piemonte sono contenute prescrizioni che debbono essere rispettate durante tutta la fase di realizzazione, avviamento e messa a regime degli impianti i quali vanno a modificare parzialmente quanto disposto con l'atto di rinnovo dell'AIA degli impianti;

Considerato che con Determinazione n. 37 del 26 febbraio 2014 ATO2 Piemonte ha approvato i verbali delle Conferenze dei Servizi del 16 dicembre 2013 e del 13 febbraio 2014 e ha stabilito che il Disciplinare di gestione provvisoria, facente parte del fascicolo PD BNS R010 2, dovrà essere modificato in fase di elaborazione del progetto esecutivo.

Ritenuto di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale per il complesso IPPC in oggetto per quanto riguarda l'adeguamento degli impianti di depurazione ai parametri di Azoto e Fosforo stabiliti dalla D.G.R. 19/01/2009 n. 7-10588 ed ai valori di portata ai trattamenti stabiliti dal Regolamento regionale 17/R, oltre che secondo quanto dettato dal D.Lgs 46/2014.

Tenuto conto delle modifiche introdotte dal D. Lgs 46/2014 al titolo III – bis del D.Lgs 152/2006, riguardante l'Autorizzazione Integrata Ambientale; in particolare della nuova formulazione dell'articolo 29 – octies, con l'introduzione del nuovo termine di 4 anni per il riesame delle autorizzazioni rilasciate a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite

all'attività principale dell'installazione e con lo scenario residuale del riesame comunque entro 10 anni dal rilascio dell'AIA.

Ritenuto opportuno contestualmente all'aggiornamento dell'A.I.A. oggetto del presente atto in esito all'adeguamento dell'impianto di depurazione ai parametri di Azoto e Fosforo stabiliti dalla D.G.R. 19 gennaio 2009 n. 7-10588, provvedere a rendere l'autorizzazione rilasciata conforme ai termini ed agli obblighi contenuti nell'art. 29 – octies del D. Lgs. 152/2006 tenendo conto delle modifiche apportate dal D. Lgs 46/2014.

Vista la L. 447/95;

Vista la L. 241/90 e ss. mm. ii.;

Visto il D. Lgs. 36/03;

Visto il D. Lgs 152/06 e ss. mm. ii.;

Visto il D.M. 27 settembre 2010;

Viste le Leggi Regionali n. 44/2000 e 5/2001;

Vista la Legge Regionale n. 24/2002;

Vista la D.G.R. n. 23-11602 del 15 Giugno 2009;

Visto il Regolamento regionale n. 17/R-2008 e ss. mm e ii.;

Vista la D.G.R. 19 gennaio 2009 n. 7-10588;

Visto il D.Lgs 46/2014;

Rilevato che l'adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali ai sensi dell'art. 107 comma 3 lett. f) del D. Lgs. 267/2000.

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa:

1. di aggiornare con il presente atto l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 112 del 28 gennaio 2013 per il complesso I.P.P.C. in capo a CORDAR Spa BIELLA SERVIZI con sede legale in Biella Piazza Martiri della Libertà e riferita all'unità locale di via Case Sparse 1 / 3 in comune di BIELLA, per quanto riguarda l'adeguamento degli impianti di depurazione ai parametri di Azoto e Fosforo stabiliti dalla D.G.R. 19 gennaio 2009 n. 7-10588 ed ai valori di portata ai trattamenti stabiliti dal Regolamento regionale 17/R.
2. di stabilire che devono essere osservate le prescrizioni riportate nei verbali delle Conferenze dei Servizi e approvati da ATO2 Piemonte con propria Determinazione n. 37 del 26 febbraio 2014;
3. di dare atto che sono confermate le prescrizioni assegnate con il provvedimento di AIA rilasciato con provvedimento conclusivo n. 10 del 15 febbraio 2013 dello SUAP del comune di Biella, a seguito di Determinazione Dirigenziale n. 112 del 28 gennaio 2013 della Provincia di Biella, se non in contrasto con il presente atto;

4. di stabilire che quanto indicato al punto n. 2 del dispositivo della Determinazione Dirigenziale n. 112 del 28 gennaio 2013 viene sostituito da quanto di seguito riportato:
"2 di stabilire che il presente provvedimento decorre dalla scadenza dell'autorizzazione originaria valida sino al 31/10/2012 ed integra le seguenti autorizzazioni ambientali:
i. autorizzazione all'attività di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06;
ii. autorizzazione scarico acque reflue urbane in acque superficiali;
iii. approvazione del piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche.
Nel rispetto di quanto riportato nell'art. 29 – octies comma 3 del D. Lgs 152/06 la presente autorizzazione è soggetta a riesame:
 entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
 quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione."
5. di stabilire, conseguentemente a quanto disposto al punto precedente, che CORDAR Spa BIELLA SERVIZI, **nel termine di 90 giorni** dalla notifica del documento rilasciato dallo SUAP del Comune di Biella al fine di ricomprendere il presente atto, dovrà adeguare le garanzie finanziarie attualmente prestate per l'attività di gestione rifiuti ai sensi della DGR 20 – 192 del 12/6/2000, relativamente alla durata del periodo garantito, al nuovo termine ultimo di validità dell'autorizzazione rilasciata, pari a 10 anni.
6. di stabilire che, anche secondo quanto riportato nella Determinazione di ATO 2 Piemonte prima riportata, nelle fasi, e durante il periodo di realizzazione delle opere, avviamento e messa a regime degli impianti dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

Biella Nord

- i. devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia di Biella e al Dipartimento ARPA di Biella la data di inizio lavori e la data di fine lavori (opere civili ed elettromeccaniche, possibilmente linea per linea);
- ii. successivamente alla comunicazione della data di inizio lavori (dal cronoprogramma aggiornato l'inizio della messa fuori servizio delle linee di depurazione Biella Nord / Biella Sud parte dopo 30 giorni dall'inizio lavori), ai sensi dell'Art. 5 del Regolamento Regionale n. 17/R/2008 e ss. mm. e ii., lo scarico potrà intendersi autorizzato provvisoriamente per un periodo massimo di 11 mesi + 30 giorni per la trasmissione della documentazione; eventuali variazioni sul programma di avviamento e di messa a regime devono essere tempestivamente comunicate e motivate;
- iii. i rifiuti liquidi devono essere sempre trattati attraverso il maggior numero tecnicamente possibile di fasi depurative attive presso l'impianto di depurazione;
- iv. devono essere costantemente registrati i dati relativi alla quantità e qualità dei rifiuti liquidi immessi nell'impianto di depurazione ed i dati relativi al tipo di trattamento al quale sono sottoposti; tali informazioni devono essere conservate presso l'impianto di depurazione e mantenute a disposizione delle Autorità di controllo. Tale onere va a completare le informazioni già previste dalle disposizioni in materia di trattamento rifiuti;
- v. deve essere tempestivamente comunicata qualunque opera od evento diverso rispetto agli interventi in progetto che possano influire sull'efficienza depurativa

- dell'impianto e sulle concentrazioni di inquinanti nelle acque reflue scaricate durante la realizzazione delle opere e la messa a regime dell'impianto;
- vi. entro la fine del periodo di avviamento e di messa a regime (e comunque entro il 31/12/2015 secondo quanto previsto dalla D.G.R. n°7-10588 del 19 gennaio 2009) dovranno essere rispettati i seguenti limiti di emissione per i parametri Azoto totale e Fosforo totale: concentrazione media annua Azoto totale ≤ 15 mg/l; concentrazione media annua Fosforo totale ≤ 2 mg/l;
 - vii. ad eccezione dei parametri Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Fosforo totale, sono confermati tutti gli altri limiti assegnati con Determinazione della Provincia di Biella n. 112 del 28 gennaio 2013;
 - viii. eventuali variazioni sul programma di avviamento e di messa a regime devono essere tempestivamente comunicate e motivate alla provincia di Biella ed all'ARPA;
 - ix. entro la fine del periodo di avviamento e di messa a regime devono essere presentati alla Provincia di Biella tutti i certificati di collaudo funzionale, l'autocontrollo finale delle acque reflue in ingresso e delle acque reflue in uscita, l'elenco delle nuove parti meccaniche ed elettriche dell'impianto poste sotto allarme (con relativa tipologia di allarme e delle modalità di intervento), la domanda di autorizzazione allo scarico, il disciplinare previsionale di gestione speciale aggiornato (comprensivo delle modalità di gestione dei rifiuti liquidi);
 - x. la fase di avviamento e di messa a regime delle nuove fasi depurative dovrà essere completata entro il 31/12/2015; la realizzazione delle opere deve essere il più possibile anticipata;
 - xi. durante la fase di avviamento e di messa a regime i dati di tutti i misuratori di portata e di tutti i misuratori dei parametri di processo in continuo devono essere costantemente registrati e mantenuti a disposizione delle Autorità di controllo;
 - xii. durante la fase di avviamento e di messa a regime i dati degli autocontrolli effettuati sulle acque reflue trattate devono essere costantemente mantenuti a disposizione delle Autorità di controllo;
 - xiii. gli autocontrolli delle acque reflue trattate durante la fase di avviamento e di messa a regime devono prevedere, con frequenza almeno mensile, anche i seguenti parametri ad integrazione di quanto previsto nel Disciplinare di collaudo funzionale: Alluminio, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Ferro, Manganese, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Oli e grassi animale e vegetali, Idrocarburi totali; Escherichia coli, Solventi Clorurati;
 - xiv. qualora durante la fase di avviamento e di messa a regime emergessero particolari problemi di funzionamento delle fasi depurative dovranno essere eseguiti, ove necessario, campionamenti ed analisi aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel Disciplinare di collaudo funzionale, al fine di stabilire le cause e ripristinare il corretto funzionamento dell'impianto;
 - xv. l'autocontrollo finale delle acque reflue previsto nel Disciplinare di collaudo funzionale, per quanto riguarda la ricerca di metalli, dovrà prevedere almeno i seguenti parametri: Alluminio, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Ferro, Manganese, Nichel, Piombo, Rame, Zinco; deve inoltre essere previsto il parametro Solventi Clorurati;
 - xvi. l'autocontrollo finale delle acque reflue previsto al termine della fase di avviamento e di messa a regime deve prevedere anche il campione delle acque reflue in ingresso all'impianto di depurazione, con la ricerca, almeno, dei seguenti parametri; BOD₅, COD, Solidi Sospesi Totali, Azoto totale, Fosforo totale;

- xvii. al termine della messa a regime dell'impianto deve essere trasmessa alla Provincia di Biella e al Dipartimento ARPA di Biella la prima analisi di caratterizzazione dei fanghi di depurazione effettuata;
- xviii. entro la fine del periodo di avviamento e di messa regime l'impianto di depurazione deve essere dotato di una o più pompe a magazzino al fine di garantire un'adeguata riserva per la stazione di sollevamento dei reflui in ingresso all'impianto di depurazione;
- xix. entro la fine del periodo di avviamento e di messa regime deve essere installato un misuratore di portata sulla tubazione di by-pass generale presente a monte di entrambi gli impianti Biella Nord, Biella Sud al fine di quantificare la portata di reflui complessivamente addotta all'impianto di depurazione, oltre a quella sottoposta ai trattamenti. Eventuali impedimenti al rispetto di quanto prima dovranno essere motivati con apposita relazione nel progetto esecutivo;
- xx. successivamente alla fase di avviamento e di messa a regime delle nuove fasi depurative, fino al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, devono essere rispettate le disposizioni riguardanti autocontrolli e controlli stabiliti dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii., Parte Terza, Allegato 5;
- xxi. successivamente alla fase di avviamento e di messa a regime delle nuove fasi depurative gli autocontrolli eseguiti dal Gestore sulle acque reflue trattate dovranno prevedere la ricerca periodica anche dei parametri Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico;
- xxii. deve essere costantemente garantita l'accessibilità e l'ispezionabilità di tutti i by-pass dell'impianto di depurazione
- xxiii. deve essere mantenuto sempre agibile ed ispezionabile il pozzetto presente sulla tubazione di by-pass generale, a monte dell'immissione nel rio Bolome;
- xxiv. il Gestore deve sempre garantire l'agevole e sicuro accesso all'impianto di depurazione, ai punti di ispezione dei reflui in ingresso ed ai punti d'ispezione dei reflui in uscita, al fine di consentire e di facilitare il normale svolgimento sia delle attività di manutenzione da parte del personale addetto (verifica del depuratore, campionamento dello scarico, asportazione dei fanghi, ecc. ...) sia delle attività di controllo da parte delle Autorità competenti;
- xxv. devono essere rispettate le disposizioni stabilite dal Regolamento Regionale n. 17/R/2008 e ss. mm. e ii.;
- xxvi. contestualmente al Progetto esecutivo dovranno essere forniti ad ATO2 Piemonte i seguenti documenti:
 - 1) l'aggiornamento degli interventi in progetto e degli elaborati conseguenti la scelta di utilizzare come fonte esterna di substrato carbonioso per la fase di denitrificazione acido acetico (soluzione 80%) anziché metanolo;
 - 2) verifica degli eventuali interventi necessari al fine di escludere la possibilità di interferenza delle opere in progetto con la falda acquifera superficiale (con particolare riferimento alla nuova vasca di sedimentazione primaria in progetto) e verifica delle eventuali misure aggiuntive al fine di garantire la tenuta dei manufatti;
 - 3) alla luce delle dichiarazioni già fornite dal Progettista in merito alla possibilità di garantire i limiti di emissione previsti dalle norme vigenti anche in assenza della fase di filtrazione finale presso l'impianto di Biella Nord è necessario richiedere che il progetto esecutivo sia aggiornato tramite la verifica e la correzione di tutti gli elaborati grafici

e descrittivi del progetto considerando la situazione effettiva della fase di filtrazione finale (attualmente assente, con previsione di ripristino futuro con tempistiche ancora non definite);

4) planimetria dell'impianto di depurazione con il percorso completo dei fanghi e dei reflui surnatanti dal trattamento fanghi;

5) prospetto delle altezze totali e delle porzioni interrato delle vasche di trattamento;

- xxvii. devono essere tempestivamente comunicati alla Provincia di Biella e al Dipartimento ARPA di Biella gli interventi intrapresi per la riduzione delle acque parassite nella rete fognaria di adduzione;
- xxviii. deve essere tempestivamente comunicata l'eventuale avvenuta installazione della fase di trattamento terziario delle acque reflue tramite filtrazione su tela;
- xxix. per quanto riguarda i limiti di cui al punto 3.1 del Disciplinare di gestione provvisoria, si prescrive quanto segue:
- In caso di superamento dei limiti proposti (considerati come valore assoluto) dovrà essere immediatamente sospesa l'immissione di rifiuti liquidi nell'impianto. L'immissione di tali rifiuti potrà riprendere solo dopo il rientro entro i valori indicati dal Proponente e di seguito riportati:
 - dall'inizio del 6° mese alla fine del 10° mese:
 - COD 125 mg/l - BOD₅ 25 mg/l
 - NH₄ 15 mg/l - Ntot 20 mg/l
 - Pt 3 mg/l - SST 35 mg/l
 - nel periodo compreso tra il riavvio delle sezioni biologiche e la messa a regime del processo di ossidazione/nitrificazione e di predenitrificazione, i valori allo scarico dovranno essere via via migliorativi fino ad arrivare al termine del undicesimo mese in cui l'impianto garantirà i limiti di accettabilità previsti dal D. Lgs 152/06 e dalla D.G.R. n. 7-10588/2009.
 - Durante tutto il periodo dei lavori e la fase di avviamento e messa a regime dell'impianto non potrà mai essere superata la quantità massima autorizzata di stoccaggio dei rifiuti liquidi all'interno dell'impianto;
 - Durante il periodo di lavori e la fase di avviamento e messa a regime, qualora vengano immessi rifiuti liquidi nell'impianto, dovrà essere verificato giornalmente il valore allo scarico per i parametri COD e Azoto ammoniacale; i risultati dovranno essere confrontati con i limiti di cui sopra;
 - Durante il periodo dei lavori e la fase di avviamento e messa a regime, qualora vengano immessi rifiuti liquidi nell'impianto non potranno essere derogati i limiti di Tab. 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii. per lo scarico in acque superficiali per le sostanze pericolose contenute nella Tab. 5 del medesimo allegato;
- xxx. sulla base della valutazione dei risultati degli autocontrolli effettuati sullo scarico, o di eventuali problematiche a carico del corpo idrico recettore, la Provincia di Biella si riserva di prescrivere la sospensione immediata dell'immissione dei rifiuti liquidi e/o eventuali ulteriori limitazioni;
- xxxi. nel termine di 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione provvisoria, e con la stessa periodicità per il periodo successivo fino al termine dei lavori, il Proponente dovrà informare in maniera scritta Provincia di Biella, Dipartimento Provinciale ARPA di Biella, Regione Piemonte e ATO2 Piemonte sullo stato di

avanzamento delle procedure amministrative e dei lavori riguardanti le opere in progetto

Biella Sud

- i. devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia di Biella e al Dipartimento ARPA di Biella la data di inizio lavori e la data di fine lavori (opere civili ed elettromeccaniche, possibilmente linea per linea);
- ii. successivamente alla comunicazione della suddetta data di inizio lavori (dal cronoprogramma aggiornato l'inizio della messa fuori servizio delle linee di depurazione Biella Nord/Biella Sud parte dopo 30 giorni dall'inizio lavori), ai sensi dell'Art. 5 del Regolamento Regionale n. 17/R/2008 e ss. mm. e ii., lo scarico potrà intendersi autorizzato provvisoriamente per un periodo massimo di 11 mesi + 30 giorni per la trasmissione della documentazione; eventuali variazioni sul programma di avviamento e di messa a regime devono essere tempestivamente comunicate e motivate;
- iii. i rifiuti liquidi devono essere sempre trattati attraverso il maggior numero tecnicamente possibile di fasi depurative attive presso l'impianto di depurazione;
- iv. devono essere costantemente registrati i dati relativi alla quantità e qualità dei rifiuti liquidi immessi nell'impianto di depurazione ed i dati relativi al tipo di trattamento al quale sono sottoposti; tali informazioni devono essere conservate presso l'impianto di depurazione e mantenute a disposizione delle Autorità di controllo. Tale onere va a completare le informazioni già previste dalle disposizioni in materia di trattamento rifiuti;
- v. deve essere tempestivamente comunicata qualunque opera od evento diverso rispetto agli interventi in progetto che possano influire sull'efficienza depurativa dell'impianto e sulle concentrazioni di inquinanti nelle acque reflue scaricate durante la realizzazione delle opere e la messa a regime dell'impianto;
- vi. entro la fine del periodo di avviamento e di messa a regime (e comunque entro il 31/12/2015 secondo quanto previsto dalla D.G.R. n°7-10588 del 19 gennaio 2009) dovranno essere rispettati i seguenti limiti di emissione per i parametri Azoto totale e Fosforo totale: concentrazione media annua Azoto totale ≤ 15 mg/l; concentrazione media annua Fosforo totale ≤ 2 mg/l;
- vii. ad eccezione dei parametri Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Fosforo totale, sono confermati tutti gli altri limiti assegnati con Determinazione della Provincia di Biella n. 112 del 28 gennaio 2013;
- viii. eventuali variazioni sul programma di avviamento e di messa a regime devono essere tempestivamente comunicate e motivate;
- ix. entro la fine del periodo di avviamento e di messa a regime devono essere presentati alla Provincia di Biella tutti i certificati di collaudo funzionale, l'autocontrollo finale delle acque reflue in ingresso e delle acque reflue in uscita previsto, l'elenco delle nuove parti meccaniche ed elettriche dell'impianto poste sotto allarme (con relativa tipologia di allarme e delle modalità di intervento), la domanda di autorizzazione allo scarico, il disciplinare previsionale di gestione speciale aggiornato (comprensivo delle modalità di gestione dei rifiuti liquidi);
- x. la fase di avviamento e di messa a regime delle nuove fasi depurative dovrà essere completata entro il 31/12/2015; la realizzazione delle opere deve essere il più possibile anticipata;
- xi. durante la fase di avviamento e di messa a regime i dati di tutti i misuratori di portata e di tutti i misuratori dei parametri di processo in continuo devono


- essere costantemente registrati e mantenuti a disposizione delle Autorità di controllo;
- xii. durante la fase di avviamento e di messa a regime i dati degli autocontrolli effettuati sulle acque reflue trattate devono essere costantemente mantenuti a disposizione delle Autorità di controllo;
 - xiii. gli autocontrolli delle acque reflue trattate durante la fase di avviamento e di messa a regime devono prevedere, con frequenza almeno mensile, anche i seguenti parametri ad integrazione di quanto previsto nel Disciplinare di collaudo funzionale: Alluminio, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Ferro, Manganese, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Oli e grassi animale e vegetali, Idrocarburi totali; Escherichia coli, Solventi Clorurati;
 - xiv. qualora durante la fase di avviamento e di messa a regime emergessero particolari problemi di funzionamento delle fasi depurative dovranno essere eseguiti, ove necessario, campionamenti ed analisi aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel Disciplinare di collaudo funzionale, al fine di stabilire le cause e ripristinare il corretto funzionamento dell'impianto;
 - xv. l'autocontrollo finale delle acque reflue previsto nel Disciplinare di collaudo funzionale, per quanto riguarda la ricerca di metalli, dovrà prevedere almeno i seguenti parametri: Alluminio, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Ferro, Manganese, Nichel, Piombo, Rame, Zinco; deve inoltre essere previsto il parametro Solventi Clorurati;
 - xvi. l'autocontrollo finale delle acque reflue previsto al termine della fase di avviamento e di messa a regime deve prevedere anche il campione delle acque reflue in ingresso all'impianto di depurazione, con la ricerca, almeno, dei seguenti parametri; BOD₅, COD, Solidi Sospesi Totali, Azoto totale, Fosforo totale;
 - xvii. al termine della messa a regime dell'impianto deve essere trasmessa alla Provincia di Biella e al Dipartimento ARPA di Biella la prima analisi di caratterizzazione dei fanghi di depurazione effettuata;
 - xviii. entro la fine del periodo di avviamento e di messa regime deve essere installato un misuratore di portata sulla tubazione di by-pass generale presente a monte dell'impianto Biella Sud, al fine di quantificare la portata di reflui complessivamente addotta all'impianto di depurazione, oltre a quella sottoposta ai trattamenti. Eventuali impedimenti al rispetto di quanto prima dovranno essere motivati con apposita relazione nel progetto esecutivo;
 - xix. entro la fine del periodo di avviamento e di messa regime deve essere verificato e garantito che la condotta di drenaggio che raccoglie le acque meteoriche delle caditoie stradali dell'impianto non sia collegata con il pozzetto di campionamento delle acque reflue in uscita dal trattamento;
 - xx. successivamente alla fase di avviamento e di messa a regime delle nuove fasi depurative, fino al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, devono essere rispettate le disposizioni riguardanti autocontrolli e controlli stabiliti dal DLgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii., Parte Terza, Allegato 5;
 - xxi. successivamente alla fase di avviamento e di messa a regime delle nuove fasi depurative gli autocontrolli eseguiti dal Gestore sulle acque reflue trattate dovranno prevedere la ricerca periodica anche dei parametri Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico;
 - xxii. deve essere costantemente garantita l'accessibilità e l'ispezionabilità di tutti i by-pass dell'impianto di depurazione;
 - xxiii. deve essere mantenuto sempre agibile ed ispezionabile il pozzetto presente sulla tubazione di by-pass generale, a monte dell'immissione nel rio Bolome;

- xxiv. l'eventuale attivazione della tubazione di by-pass generale presente sulla linea di adduzione all'impianto di Biella SUD deve essere motivata tecnicamente e comunicata tempestivamente alla Provincia di Biella e al Dipartimento ARPA di Biella;
- xxv. il Gestore deve sempre garantire l'agevole e sicuro accesso all'impianto di depurazione, ai punti di ispezione dei reflui in ingresso ed ai punti d'ispezione dei reflui in uscita, al fine di consentire e di facilitare il normale svolgimento sia delle attività di manutenzione da parte del personale addetto (verifica del depuratore, campionamento dello scarico, asportazione dei fanghi, ecc. ...) sia delle attività di controllo da parte delle Autorità competenti;
- xxvi. devono essere rispettate le disposizioni stabilite dal Regolamento Regionale n. 17/R/2008 e ss. mm. e ii.;
- xxvii. contestualmente al Progetto esecutivo dovranno essere forniti ad ATO 2 Piemonte i seguenti documenti:
- 1) l'aggiornamento degli interventi in progetto e degli elaborati conseguenti la scelta di utilizzare come fonte esterna di substrato carbonioso per la fase di denitrificazione acido acetico (soluzione 80%) anziché metanolo;
 - 2) verifica degli eventuali interventi necessari al fine di escludere la possibilità di interferenza delle opere in progetto con la falda acquifera superficiale e verifica delle eventuali misure aggiuntive al fine di garantire la tenuta dei manufatti;
 - 3) devono essere aggiornate tutte le planimetrie interessate con il percorso corretto della condotta di drenaggio (che raccoglie le acque meteoriche delle caditoie stradali dell'impianto);
 - 4) planimetria dell'impianto di depurazione con il percorso completo dei fanghi e dei reflui surnatanti dal trattamento fanghi;
 - 5) prospetto delle altezze totali e delle porzioni interrate delle vasche di trattamento;
- xxviii. devono essere tempestivamente comunicati alla Provincia di Biella e al Dipartimento ARPA di Biella gli interventi intrapresi per la riduzione delle acque parassite nella rete fognaria di adduzione;
- xxix. per quanto riguarda i limiti di cui al punto 3.1 del Disciplinare di gestione provvisoria, si prescrive quanto segue:
- In caso di superamento dei limiti proposti (considerati come valore assoluto) dovrà essere immediatamente sospesa l'immissione di rifiuti liquidi all'impianto. L'immissione di tali rifiuti potrà riprendere solo dopo il rientro entro i valori indicati dal Proponente e di seguito riportati:
 - dall'inizio del 2° mese alla fine del 6° mese:
 - COD 125 mg/l - BOD₅ 25 mg/l
 - NH₄ 15 mg/l - Ntot 20 mg/l
 - Pt 3 mg/l - SST 35 mg/l
 - nel periodo compreso tra il riavvio delle sezioni biologiche e la messa a regime del processo di ossidazione/nitrificazione e di predenitrificazione, i valori allo scarico dovranno essere via via migliorativi fino ad arrivare al termine del sesto mese in cui l'impianto garantirà i limiti di accettabilità previsti dal D. Lgs 152/06 e dalla D.G.R. n. 7-10588/2009.

- Durante tutto il periodo dei lavori e la fase di avviamento e messa a regime dell'impianto non potrà mai essere superata la quantità massima autorizzata di stoccaggio dei rifiuti liquidi all'interno dell'impianto;
 - Durante il periodo di lavori e la fase di avviamento e messa a regime, qualora vengano immessi rifiuti liquidi nell'impianto, dovrà essere verificato giornalmente il valore allo scarico per i parametri COD e Azoto ammoniacale; i risultati dovranno essere confrontati con i limiti di cui sopra;
 - Durante il periodo dei lavori e la fase di avviamento e messa a regime qualora vengano immessi rifiuti liquidi nell'impianto non potranno essere derogati i limiti di Tab. 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii. per lo scarico in acque superficiali per le sostanze pericolose contenute nella Tab. 5 del medesimo allegato;
- xxx. sulla base della valutazione dei risultati degli autocontrolli effettuati sullo scarico, o di eventuali problematiche a carico del corpo idrico recettore, la Provincia di Biella si riserva di prescrivere la sospensione immediata dell'immissione dei rifiuti liquidi e/o eventuali ulteriori limitazioni;
- xxxi. **nel termine di 6 mesi** dal rilascio dell'atto emesso dallo SUAP a seguito del presente atto quale autorizzazione provvisoria, e con la stessa periodicità per il periodo successivo fino al termine dei lavori, il Proponente dovrà informare in maniera scritta Provincia di Biella, Dipartimento Provinciale ARPA di Biella, Regione Piemonte e ATO2 Piemonte sullo stato di avanzamento delle procedure amministrative e dei lavori riguardanti le opere in progetto.
7. Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata qualora se ne ravvisi la necessità.
8. Di stabilire che il provvedimento finale deve sempre essere custodito, anche in copia, presso l'impianto e messo a disposizione degli organi di controllo.
9. Di inviare copia del presente atto allo SUAP del comune di Biella al fine di consentire il rilascio del provvedimento conseguente.

Biella, 02/07/2014

Il Dirigente del Settore
(dott. Giorgio Saracco)



PROVINCIA DI BIELLA

Tutela e Valorizzaz.
Ambiente, Agricoltura
- DT

Impegno n.

Proposta n. DT - 990 - 2014

Dirigente / Resp. P.O.: SARACCO GIORGIO

DETERMINAZIONE N. 1024

IN DATA 04-07-2014

Oggetto: **Complesso I.P.P.C. CORDAR S.p.a. BIELLA SERVIZI** per l'unità locale denominata impianto di depurazione di Biella, via Case Sparse n. 1, 3 in comune di BIELLA. **Aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'adeguamento dei parametri d**

Pubblicato per 10 giorni sull'Albo Pretorio a partire dal 04-07-2014.

Il responsabile della pubblicazione
CAPOBIANCO ROBERTO



Handwritten signature

